

criteri e modalità per il rilascio dell'autorizzazione ai Centri Regionali di Assistenza alle imprese (CRAI), stabiliti con D.G.R. n. 769 del 10/05/2010 ad oggetto: L.R. 20/03 come modificata con LLRR 29/08 e n. 31/09 art.7 bis comma 2 -Approvazione dei criteri e delle modalità per l'accreditamento e la vigilanza dei Centri Regionali assistenza alle imprese, nonché a quelli dei Centri di Assistenza Tecnica alle imprese (CAT), stabiliti con DGR 931 31/05/2010, ai sensi dell'art. 6 della LR n. 27/09 "Testo unico sul commercio",.

## VALUTAZIONI

### *Personale*

I curricula allegati alla istanza evidenziano che il personale individuato dalla società Agenzia per Imprese Confartigianato srl ha qualifiche e competenze sia di natura giuridico-amministrativa sia di tipo tecnico, ed è in grado di svolgere sufficienti ed appropriati compiti di valutazione di conformità. Oltre alla adeguata formazione, il personale è dotato di pluriennale esperienza per la maggior parte dei procedimenti oggetto dell'accreditamento. Le procedure di selezione attuate per l'acquisizione sia di personale esterno che interno garantiscono competenza ed esperienza e salvaguardano l'indipendenza e la terzietà dei soggetti chiamati ad operare presso l'Agenzia.

### *Procedura di valutazione della conformità della SCIA*

## ACCERTAMENTO FORMALE

### IL VALUTATORE

- verifica che la SCIA contenga:
  - Scheda anagrafica
  - Qualità del soggetto che presenta la SCIA (tit. leg rapp.te)
  - Cod. fiscale, PIVA e n. iscrizione R.I.
  - Denominazione o ragione sociale 0 Ubicazione dell'immobile
  - Autocertificazione possesso requisiti morali e professionali
  - Autodichiarazione conformità ai regolamenti locali di polizia urbana, igienico sanitari, regolamenti edilizi

Inoltre che la SCIA sia corredata, se richiesto dalla normativa di settore, da dichiarazioni:

- sulle norme vigenti in materia igienico sanitaria
- sulle norme in materia di inquinamento acustico
- sul regolamento edilizio

- sulle norme urbanistiche, di sicurezza, e di destinazione d'uso
- in caso di società, dichiarazioni possesso requisiti morali e professionali se richiesti, dei soci
- planimetria dei locali
- titoli edilizi
- documento identità del titolare (non necessario nel caso documento firmato digitalmente o con CNS)
- copia permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari)

## ACCERTAMENTO SOSTANZIALE

### PRESUPPOSTI

- A. applicabilità della SCIA al procedimento che si valuta anche in relazione alle specifiche discipline regionali
- B. che il soggetto che presenta la SCIA sia il titolare o legale rappresentante o soggetto munito di procura

### OPERAZIONE DEL VALUTATORE

- A. individuare l'attività, applicabilità della SCIA, verifica se sono coinvolti altri istituti giuridici
- B. controllo presso la CCIAA delle informazioni inserite nella SCIA, quali ad es. iscrizione R.I.
- C. Verifica della conformità della documentazione edilizia che sarà composta dagli allegati della SCIA (planimetria, asseverazioni tecnico o autocertificazioni)
- D. Verifica di quanto autocertificato dal dichiarante
- E. Verifica dei requisiti morali e professionali
- F. Verifica della normativa di riferimento

Le disposizioni del manuale operativo (Manuale dei procedimenti non discrezionali - Allegato 4. 4) assicurano che, nella valutazione delle pratiche, si tenga conto sia della normativa statale che di quella specifica regionale di riferimento.

Il raccordo con i SUAP, le Camere di Commercio e le altre Amministrazioni coinvolte nei procedimenti è effettuato mediante l'utilizzo delle modalità telematiche adottate dagli stessi.

Tutto ciò premesso

si propone al Ministero dello Sviluppo Economico l'accreditamento provvisorio, quale Agenzia per le Imprese, della Società CAF CNA srl ROMA 04417981000.

### **Deliberazione n. 993 del 9/07/2013**

L.R. 20/2003 art. 36 - BOTTEGA SCUOLA  
FSE 2007/2013, Azioni n. 1 e 2 Asse II - Ob 2

*Occupabilità, ob. specifico e) Approvazione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione di contributi a n. 32 progetti Bottega Scuola.*

#### LA GIUNTA REGIONALE

omissis

#### DELIBERA

- di approvare i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per l'avvio di n. 32 progetti di Bottega Scuola come da allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto.
- di stabilire che per l'intervento oggetto della presente deliberazione, e in deroga a quanto previsto dall'allegato A della DGR n.1041 del 22.06.2009, l'erogazione di formazione può essere effettuata dal soggetto ospitante;
- di stabilire che, ai sensi dell'art. 19, comma 1 quater, della L.R. 2/2005 possono beneficiare delle borse di studio, indipendentemente dal titolo di studio posseduto, i partecipanti ai progetti di Bottega Scuola di cui all'art. 36 della L.R. 20/2003.
- di definire, con successivo atto del Dirigente della Posizione Di Funzione Regolamentazione, Semplificazione e Liberalizzazione Relative alle attività industriali ed artigianali, i termini e le modalità operative per la presentazione delle domande nonché la relativa modulistica.

#### Allegato A

#### **Criteri e modalità per l'assegnazione di ausili finanziari per la realizzazione dell'intervento Botteghe Scuola.**

##### *Indice*

- Art. 1** FINALITA' DELL'INTERVENTO
- Art. 2** TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO E RISORSE FINANZIARIE
- Art. 3** AZIONE N. 1 - BORSE DI STUDIO
- Art. 4** AZIONE 2 - INCENTIVI AI MAESTRI ARTIGIANI
- Art. 5** AZIONE N. 3 - INCENTIVI PER LE ASSUNZIONI
- Art. 6** AZIONE N. 4 - PRESTITO D'ONORE
- Art. 7** REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI BORSA DI STUDIO
- Art. 8** IL PROGETTO DI BORSA DI STUDIO

- Art. 9** CRITERI DI SELEZIONE E VALUTAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO
- Art. 10** OPERATIVITÀ DELLE BORSE DI STUDIO
- Art. 11** OBBLIGHI DEL SOGGETTO OSPITANTE
- Art. 12** OBBLIGHI DEL BORSISTA
- Art. 13** LIQUIDAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO
- Art. 14** VERIFICHE E DECADENZA
- Art. 15** AZIONE N. 3: INCENTIVI PER LE ASSUNZIONI
- Art. 16** REQUISITI PER LA RICHIESTA DEGLI INCENTIVI
- Art. 17** ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE RICONOSCIMENTO QUALIFICA PROFESSIONALE
- Art. 18** LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI
- Art. 19** OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO E REVOCA DEL CONTRIBUTO

#### **Articolo 1**

##### **Finalità dell'intervento**

La Regione Marche, nell'ambito delle iniziative mirate all'attuazione dell'istruzione e addestramento artigiano di cui all'art. 36 della L.R. 20/2003, promuove il progetto di "Bottega Scuola".

Le botteghe scuola, così come definite dal medesimo articolo, sono i laboratori delle imprese artigiane di cui sia titolare o socio lavoratore un Maestro Artigiano, riconosciuto ai sensi dell'art. 35 della L.R. 20/2003, che svolge compiti di formazione professionale nell'ambito dello specifico settore.

Il coinvolgimento diretto delle imprese, che mettono a disposizione il loro sapere e la loro professionalità, e dei giovani motivati, che vogliono investire nell'artigianato per il proprio futuro,

permettono di raggiungere i seguenti obiettivi:

- recuperare i mestieri della tradizione quali fattori di qualificazione e di vantaggio competitivo;
- coniugare le lavorazioni tipiche del territorio con le nuove tecnologie e la capacità innovativa e d'immagine dell'artigianato marchigiano;
- generare possibilità di inserimento professionale dei giovani in determinate produzioni artigianali artistiche, tipiche e tradizionali;
- fornire un contributo orientativo e professionalizzante, incentivando la capacità autoimprenditoriale dei giovani del territorio.

La sperimentazione che si vuole avviare è finalizzata all'assegnazione di massimo 32 **borse lavoro** con

il coinvolgimento di massimo n. 32 imprese artigiane che abbiano ricevuto il riconoscimento di Bottega Scuola, per la realizzazione di esperienza lavorativa in aziende del territorio marchigiano che abbiano la necessità di reperire giovani e siano capaci di garantire la necessaria preparazione professionale al borsista.

L'obiettivo è anche quello di garantire il passaggio di informazioni/abilità/conoscenze, di non disperdere il patrimonio di conoscenze acquisito e contestualmente permettere il travaso delle conoscenze abilità nel giovane che entra nella Bottega.

Al termine del percorso formativo sono previsti ulteriori aiuti sia ai titolari di botteghe scuola nel caso in cui trasformino la Borsa lavoro in assunzione a tempo indeterminato, sia ai giovani che intendano al termine del progetto aprire un'impresa nel settore di attività esercitato dalla Bottega Scuola mediante la possibilità di accesso al prestito d'onore regionale 2013/2014.

## Articolo 2

### Tipologia dell'intervento e risorse finanziarie

L'intervento consiste nell'erogazione di contributi a favore dei Maestri Artigiani titolari delle Botteghe scuola e ai giovani tirocinanti marchigiani nonché incentivi alle imprese per le assunzioni a tempo indeterminato.

La sperimentazione si articola in quattro linee di azione tra loro collegate:

- 1. Assegnazione di n. 32 Borse di studio** a favore di n. 32 giovani tirocinanti per l'inserimento lavorativo della durata di sei mesi presso le imprese che hanno sede legale e/o operativa secondaria nel territorio marchigiano, con una quota di sostegno al reddito per un valore individuale di Euro 650,00 mensili lordi.
- 2. Assegnazione di n. 32 incentivi**, per un periodo di sei mesi, a favore di n. 32 Maestri Artigiani titolari delle Botteghe scuola che abbiano sede legale e/o operativa secondaria nel territorio marchigiano, per l'attività di tutoraggio e affiancamento per l'apprendimento del mestiere del valore individuale insegnamento del valore individuale di Euro 600,00 mensili lordi.
- 3. Aiuti alle imprese** che, assumendo i borsisti, trasformano la Borsa di studio in contratto di lavoro a tempo indeterminato, consistente nell'erogazione di un incentivo pari ad Euro 7.000,00 per ogni assunzione (full time) realizzata.
- 4. Accesso al prestito d'onore regionale.** I borsisti che, al termine del periodo di inserimento lavorativo, avvieranno un'attività in proprio nel medesimo settore oggetto della formazione/lavoro,

avranno diritto ad accedere ai benefici previsti dal "prestito d'onore" 2013/2014

Le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell'intero intervento ammontano quindi a Euro 350.000,00 a valere sulla programmazione regionale FSE 2007/2013, di cui euro 240.000,00 per le Azioni n. 1 e 2 a carico dell'Asse II - Ob 2 Occupabilità, ob. specifico e) cat. di spesa 66, attività 8 ed Euro 110.000,00 per l'Azione n. 3 a carico dell'Asse II - Ob. 2 Occupabilità, ob. specifico e) cat. di spesa 69, attività 20.

## Articolo 3

### Azione n. 1 - Borse di studio

1. Con l'Azione n. 1 si prevede l'assegnazione di n. 32 (trentadue) Borse di studio della durata di sei mesi, a favore di giovani in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) età non superiore ai 35 anni (quindi alla data di scadenza prevista per la presentazione della domanda, non devono aver compiuto 36 anni).
  - b) residenza nella Regione Marche. Il requisito deve essere posseduto alla data di scadenza del bando pubblico; non è sufficiente la presentazione della richiesta al Comune.
  - c) stato di disoccupato o inoccupato ai sensi del D. Lgs. n. 297/2002 e delle disposizioni regionali, alla data di scadenza del bando. Lo stato di disoccupazione o inoccupazione decorre dalla data d'iscrizione al CIOF territorialmente competente, presso il quale il soggetto è tenuto a recarsi per rendere la relativa dichiarazione prevista dalla legge. Lo stato di disoccupazione o inoccupazione dovrà permanere per l'intera durata della borsa di studio
  - d) assenza di rapporti di lavoro con i soggetti ospitanti.
  - e) mancanza di legami di parentela/affinità fino al terzo grado, o coniugio, con la persona fisica proprietaria, titolare o socio dell'impresa ospitante.
  - f) non avere usufruito di n. 2 borse di studio a valere sulle risorse della programmazione FSE 2007-2013
2. Di seguito è indicato il funzionamento delle borse di studio:
  - a) La borsa di studio comporta l'inserimento lavorativo nella struttura ospitante per la durata di 6 (n. sei) mesi.
  - b) La borsa di studio ha per oggetto la realizzazione di un'attività di esperienza lavorativa

descritta nel progetto allegato alla domanda e articolato secondo quanto indicato dal bando.

- c) L'orario settimanale di presenza dei borsisti in azienda non può essere inferiore a n. 25 ore settimanali e superiore al limite massimo dell'orario a tempo pieno, previsto dal CCNL o, in assenza, dagli accordi tra le rappresentanze sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
- d) l'assegnazione della borsa di studio non può configurare, in nessun caso, un rapporto di lavoro con i soggetti ospitanti.

#### Art. 4

##### Azione 2 - Incentivi per i Maestri Artigiani

Di seguito è indicata la modalità di gestione dei rapporti con i Maestri artigiani e per l'assegnazione degli incentivi agli stessi:

Possono essere soggetti ospitanti le imprese che abbiano sede legale e secondaria - operativa nelle Marche, riconosciute "Bottega Scuola" ai sensi della DGR. n 1068/2012 e che siano:

- in regola con l'applicazione del CCNL;
- in regola con il versamento degli obblighi contributivi e assicurativi;
- in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro e non debbono aver subito provvedimenti da parte delle autorità competenti in materia di sicurezza sul lavoro e/o lavoro irregolare;
- in regola con le norme che disciplinano le assunzioni obbligatorie - quote di riserva - previste dalla Legge n. 68 del 12/03/1999 e s. m., senza il ricorso all'esonero previsto dall'art. 5, comma 3 della legge medesima;
- nella situazione (da dichiarare) di non aver effettuato licenziamenti negli ultimi 12 mesi per la stessa qualifica, salvo che per giusta causa.

I soggetti ospitanti possono ospitare al massimo n. 1 borsista

Ai titolari delle botteghe scuola e comunque ad uno dei maestri indicati per attività di tutoraggio e affiancamento per l'apprendimento del mestiere del valore individuale insegnamento agli allievi è riconosciuto un incentivo pari a Euro.600,00 mensili per un periodo massimo di mesi sei.

#### Articolo 5

##### Azione n. 3 - Incentivi per le assunzioni

I soggetti ospitanti "Botteghe scuola" che intendono trasformare le borse di studio in contratti di lavoro a tempo indeterminato, potranno richiedere l'erogazione di un incentivo pari ad Euro 7.000,00.

Nel caso di trasformazione in contratto a tempo indeterminato part-time l'importo del contributo

sarà ridotto proporzionalmente sulla base delle ore settimanali previste dal contratto di categoria applicato, e, nel caso di part-time verticale, si terrà conto della media settimanale dell'orario prestato.

Le assunzioni devono comunque garantire il passaggio dei borsisti - beneficiari, dallo status di disoccupato/inoccupato a quello di occupato.

Possono beneficiare degli incentivi di cui sopra le imprese regolarmente iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane.

#### Articolo 6

##### Azione n. 4 - Prestito d'onore regionale

Ai giovani che, al termine del periodo d'inserimento all'interno nella Bottega Scuola, intendano iniziare l'attività autonoma per la lavorazione per cui hanno ottenuto la qualifica, prevista dal successivo articolo 17, è riservata l'assegnazione del prestito d'onore regionale 2013/2014.

#### Articolo 7

##### Requisiti per la presentazione del progetto di Borsa di studio

Possono presentare domanda per il finanziamento del progetto Bottega scuola i borsisti e le imprese artigiane che abbiano ottenuto il riconoscimento di "Bottega scuola". Nella domanda deve essere indicato il borsista, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) età non superiore ai 35 anni (quindi alla data di scadenza prevista per la presentazione della domanda, non devono aver compiuto 36 anni).
- b) residente nelle Marche e la residenza deve essere posseduta alla data di scadenza del bando; non è sufficiente la presentazione della richiesta al Comune.
- c) disoccupato o inoccupato ai sensi del D. Lgs. n. 297/2002 e delle disposizioni regionali, alla data di scadenza del bando; lo stato di disoccupazione o inoccupazione dovrà permanere per l'intera durata della borsa di studio.
- d) non aver avuto rapporti di lavoro con i soggetti ospitanti né attivare tali rapporti fino al termine della durata della borsa o comunque in assenza di interruzione definitiva della stessa.
- e) non avere legami di parentela/affinità fino al terzo grado, o coniugio, con la persona fisica proprietaria, titolare o socio dell'impresa ospitante.
- f) di non aver usufruito di n. 2 borse di studio, con le risorse della programmazione FSE 2007-2013.

#### Articolo 8

##### Il progetto di Borsa di studio

La domanda di richiesta di attivazione della borsa

viene presentata congiuntamente dal borsista e dal titolare della Bottega Scuola con le modalità stabilite dal bando di accesso e deve contenere la descrizione delle attività oggetto della Borsa di studio stessa da realizzarsi nell'arco temporale di sei (6) mesi.

Il progetto di Borsa di studio deve avere un grado di definizione adeguato, coerente con il disciplinare di produzione approvato dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 34 della L.R. 20/2003.

Il percorso formativo individuato dovrà garantire, nell'arco temporale di durata complessiva della borsa, l'acquisizione delle competenze necessarie allo svolgimento dell'attività in forma autonoma, così da consentire all'impresa ospitante una valutazione della possibilità di raggiungimento degli obiettivi prefissati nel progetto stesso e della misura di partecipazione del giovane borsista allo sviluppo dell'attività d'impresa.

### **Articolo 9**

#### **Criteri di selezione e valutazione delle Borse di studio**

L'istruttoria di ammissibilità delle domande presentate è effettuata dalla **P.F. Regolamentazione Semplificazione Liberalizzazione Relative Alle Attività Industriali e Artigianali**.

Per la valutazione delle domande sarà nominata una Commissione di Valutazione con decreto del Dirigente del Servizio Industria, Artigianato, Istruzione, Formazione e Lavoro, successivo alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso.

La valutazione avverrà sulla base dei criteri riportati nello schema che segue, approvati dal Comitato di Sorveglianza e riconducibili a quanto stabilito con la DGR n. 1555/2012 per le borse di studio e con le DGR n. 1041/2009 e n. 421/2011, nonché dagli atti dalle stesse richiamati.

#### **Borse di studio: Azione n. 1**

Nell'ambito dell'indicatore di selezione OSP (Impresa ospitante), nel caso in cui il soggetto ospitante non si trovi in alcuna delle condizioni indicate nella griglia, non sarà assegnato alcun punteggio.

Nell'ambito dell'indicatore di selezione ATT (Giudizio sull'attività prevista), l'assegnazione dei punteggi avviene esprimendo un giudizio sull'attività prevista nel progetto contenuto nella domanda, e sulla congruenza dello stesso con il curriculum del candidato e con le finalità del bando.

Indicatori di dettaglio		Punteggio	Pesi	Punteggio attribuito	
Efficacia potenziale	1. Et� dei destinatari (ETA)	- sino a 28 anni	1	6	
		- oltre i 28 (max 35)	0	0	
	2. Genere dei destinatari (GEN)	- Femmina	2	9	
		- Maschio	1	4,5	
	3. Condizione professionale dei destinatari (COP)	- Disoccupati o inoccupati da oltre 24 mesi	4	20	
		- Disoccupati o inoccupati da oltre 12 a 24 mesi	3	15	
		- Disoccupati o inoccupati da oltre 6 a 12 mesi	2	10	
		- Disoccupati o inoccupati da meno di 6 mesi	1	5	
		- Soggetto che non ha mai ospitato beneficiari di borse finanziate con risorse FSE	3	5	
	4. Impresa ospitante (OSP)	- Soggetto che ha gi� ospitato beneficiari di borse finanziate con risorse FSE, dei quali ha stabilizzato il 50% con contratti a T I	2	5	3,33
		- Soggetto che ha gi� ospitato beneficiari di borse finanziate con risorse FSE, dei quali ha stabilizzato il 50% con contratti a T o contratto co.co.pro., di durata non inferiore a 12 mesi	1		1,67
		Nessuna delle condizioni sopra indicate	0		0
	Qualit� (peso 40)	5. Punteggio del diploma (PUN)	Oltre 80	3	20
Tra 70 e 80			2	13,33	
Meno di 70			1	6,67	
6. Giudizio sull'attivit� prevista (ATT)		Ottimo	3	40	
		Buono	2	26,67	
		Sufficiente	1	13,33	
Insufficiente	0	0			



La posizione dei progetti in graduatoria è determinata dalla somma ponderata dei punteggi normalizzati. La normalizzazione dei punteggi è effettuata rapportando i singoli punteggi al valore massimo che gli stessi possono assumere con riferimento a ciascun criterio.

Affinché una domanda possa essere finanziata, il punteggio normalizzato e ponderato non può essere inferiore a 60/100.

Non è ammessa l'integrazione dei dati inviati in sede di presentazione della domanda, non sarà pertanto assegnato il punteggio relativo a eventuali dati mancanti.

A parità di punteggio conseguito, si applicano le preferenze di cui all'art 5 del D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994.

La valutazione si conclude con la redazione della graduatoria che sarà approvata con Decreto dirigenziale che sarà pubblicato sul sito [www.impresa.marche.it](http://www.impresa.marche.it) e sul sito del Fondo Sociale Europeo [www.istruzioneformazioneelavoro.marche.it](http://www.istruzioneformazioneelavoro.marche.it)

#### Articolo 10

##### Operatività delle Borse di studio

Con il Decreto di approvazione delle graduatorie di cui all'art. 9, sarà comunicata la data utile per l'avvio delle borse di studio e saranno approvate le direttive necessarie per l'operatività delle borse stesse con allegata la modulistica necessaria (schema di Relazione tecnica, Calendario mensile, Comunicazioni di assenza etc.).

#### Articolo 11

##### Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante deve:

- *comunicare l'effettivo avvio della borsa* presso la propria struttura. Tale comunicazione servirà da riscontro per il Servizio regionale competente alla gestione, anche se si reputa opportuno avviare le borse di studio che saranno assegnate tutte nella stessa data.
- *Erogare la formazione* per un 36 ore in materia di orientamento, di contratti di lavoro e di sicurezza sul posto di lavoro in quanto comprese nel periodo di realizzazione della borsa stessa.
- *Attivare la posizione INAIL* e una *polizza assicurativa R.C* per ogni borsista ospitato. L'assunzione di tali obblighi dovrà risultare dalla convenzione sottoscritta.

#### Articolo 12

##### Obblighi del borsista

Ogni borsa di studio ha una durata di sei mesi: il borsista è tenuto al rispetto scrupoloso dell'orario d'impegno inserito nella Convenzione. Ogni variazione concordata con il Maestro Artigiano, deve essere comunicata alla Regione Marche e risultare nel calendario delle presenze, anche per permettere al Servizio regionale competente di predisporre le verifiche.

Ogni borsista deve redigere delle relazioni tecniche contenenti un riscontro sullo stato di avanzamento della borsa di studio e necessarie per la liquidazione della quota di sostegno al reddito.

Si ricorda che la modulistica necessaria sarà predisposta con il decreto di approvazione delle graduatorie.

Con le direttive di cui all'articolo 10, saranno stabilite le modalità per comunicare gli eventuali periodi di malattia (debitamente documentati), le assenze non dipendenti dalla propria volontà e le eventuali modalità di recupero delle ore non effettuate.

Con le stesse Direttive si stabilirà il periodo massimo previsto di assenza per esigenze personali, oltre il quale le ore dovranno essere recuperate e nel caso in cui non sia possibile il recupero, sarà applicata una decurtazione sull'importo della borsa assegnata.

Con lo stesso atto saranno disciplinate le rinunce e le sospensioni.

Il borsista è tenuto a dichiarare al momento dell'effettivo avvio della borsa di studio e successivamente su richiesta della P.F. Regolamentazione Semplificazione Liberalizzazione Relative Alle Attività Industriali e Artigianali, l'aggiornamento dello stato di disoccupazione o inoccupazione.

A conclusione della borsa, il borsista sarà obbligato a presentare una relazione conclusiva dalla quale si desumano in maniera chiara:

- le attività svolte
- i risultati ottenuti
- gli esiti occupazionali dell'esperienza lavorativa oggetto della borsa, con l'indicazione dell'eventuale assunzione presso il soggetto ospitante ovvero presso altro datore di lavoro ed il tipo di contratto che si andrà a stipulare; in caso contrario, l'indicazione della mancata assunzione
- la certificazione dello stato di inoccupazione/disoccupazione per l'intera durata della borsa.

#### Articolo 13

##### Liquidazione delle Borse di studio e degli incentivi

La Regione Marche prevede l'erogazione, per ogni borsa di studio, di una quota di sostegno al reddito per un valore individuale:

- di **Euro 650,00 lordi mensili** per le Borse di studio

a favore di giovani residenti nelle Marche, quindi, tenuto conto che il periodo massimo di svolgimento della borsa è di sei mesi, il valore totale di ogni borsa è pari ad Euro 3.900,00 lordi.

- di **Euro.600,00 lordi mensili** a favore del Maestro Artigiano per l'attività di tutoraggio e affiancamento per l'apprendimento del mestiere. Tenuto conto che il periodo massimo di svolgimento dell'attività formativa è di sei mesi del valore individuale i e che lo stesso può essere svolto per massimo 1 allievo il valore complessivo è pari ad Euro 3.600,00

La P.F. Regolamentazione Semplificazione Liberalizzazione Relative Alle Attività Industriali e Artigianali si occupa anche della istruttoria necessaria alla liquidazione delle borse di studio (intervento 1) e gestisce gli incentivi.

La P.F. regionale Organizzazione, Amministrazione dei Personale e Scuola regionale di formazione della Pubblica amministrazione liquida le borse di studio, sulla base dell'istruttoria di cui sopra, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera b) del TUIR.

Si precisa che sulla quota di sostegno al reddito non verrà trattenuta l'aliquota IRAP (= 8,5%).

L'importo mensile è al lordo delle eventuali imposte e/o trattenute dovute per legge e sarà erogato ai borsisti ogni trimestre.

Il borsista riceverà il compenso secondo la modalità dallo stesso indicata nel decreto del bando. Nel caso di riscossione tramite conto corrente, lo stesso dovrà essere intestato o cointestato al borsista. Il borsista è tenuto a compilare il "Modello di richiesta delle detrazioni d'imposta" (il cui modulo sarà allegato al decreto di approvazione della graduatoria) e spedirlo unitamente alla comunicazione di avvio progetto.

In caso di indebita acquisizione dei compensi, per motivi di decadenza previsti nel bando, il borsista sarà tenuto a restituire quanto incassato maggiorato degli interessi legali.

La liquidazione avverrà in due soluzioni direttamente nei confronti del borsista ed è subordinata alla presentazione della seguente documentazione:

- certificazione dell'attività svolta tramite la relazione tecnica trimestrale
- calendario della presenza in azienda .

Saranno riconosciuti esclusivamente importi mensili per l'attività effettuata per periodi riferiti a mesi interi. In caso di rinuncia esplicita, in itinere, da parte del borsista, il contributo riferito al mese interrotto, sarà erogato in proporzione alle ore di lavoro effettivamente svolte fino al momento della rinuncia, considerando l'orario settimanale minimo previsto di 25 ore.

## Articolo 14

### Verifiche e Decadenza

Durante la realizzazione della borsa di studio, la Regione, tramite le proprie strutture responsabili dei controlli, effettuerà verifiche in loco a campione (almeno il 15%), presso i soggetti ospitanti, che dovranno consentire lo svolgimento del controllo amministrativo di verifica garantendo l'accesso alla sede in cui questo è svolto.

Si ricorda che la corresponsione della borsa è subordinata all'effettiva realizzazione dell'attività finanziata. Nel caso in cui, a seguito di tale controllo, il destinatario del contributo risulti assente, lo stesso sarà tenuto a produrre idonea giustificazione. L'eventuale reiterazione dell'assenza, senza idonea giustificazione, comporterà la decadenza dall'assegnazione concessa.

Sono causa di decadenza dalla borsa di studio:

1. Indisponibilità del borsista a iniziare le attività entro i termini stabiliti e quindi accettati dallo stesso borsista e dal Maestro Artigiano
2. Perdita dello stato di disoccupazione/inoccupazione
3. Assenza ingiustificata reiterata
4. Attestazione di esiti negativi relativi alla borsa (es. assenza oggettiva del borsista, attività svolta non conforme al progetto, non corrispondenza dell'orario previsto) da parte delle verifiche regionali e/o delle stesse relazioni trimestrali
5. Mancata comunicazione (obbligatoria) di eventuali variazioni dell'attività di borsa di studio rispetto a quanto stabilito nel progetto e nella convenzione.

## Articolo 15

### Azione n. 3 - Incentivi per le assunzioni

I soggetti ospitanti che intendono trasformare le borse di studio in contratti di lavoro a tempo indeterminato, potranno richiedere l'erogazione di un incentivo pari ad Euro 7.000,00.

Nel caso di trasformazione in contratto a tempo indeterminato part-time l'importo del contributo sarà ridotto proporzionalmente sulla base delle ore settimanali previste dal contratto di categoria applicato, e, nel caso di part-time verticale, si terrà conto della media settimanale dell'orario prestato.

Le assunzioni devono comunque garantire il passaggio dei borsisti - beneficiari, dallo status di disoccupato/inoccupato a quello di occupato.

Possono beneficiare degli incentivi di cui sopra le imprese iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane.



## Articolo 16

### Requisiti per la richiesta di incentivi

Le imprese ospitanti intendono richiedere l'incentivo di cui al precedente articolo, dovranno essere:

- iscritte alla C.C.I.A.A.;
- in regola con l'applicazione del CCNL, regionale, gli accordi interconfederali sottoscritti da associazioni di datori di lavoro ed organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative;
- in regola con il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi di legge;
- in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro;
- in regola con le norme che disciplinano le assunzioni obbligatorie - quote di riserva - di cui alla Legge n. 68/1999 e s.m.;
- attive, o non trovarsi in stato di fallimento oppure di liquidazione o non aver presentato domanda di concordato;
- non essere sottoposte a misura di prevenzione.

Inoltre dovranno:

- non avere in corso e/o non avere effettuato, nei 12 (dodici) mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di contributo, procedure concorsuali;
- non avere effettuato licenziamenti negli ultimi 6 (sei) mesi;
- non avere in corso aperture di CIGS per lavoratori nella stessa qualifica professionale oggetto della richiesta di assunzione al momento della domanda;
- non aver usufruito di altre agevolazioni contributive o finanziarie pubbliche, previste da norme regionali, statali, comunitarie o altre incentivazioni, per i medesimi incentivi (in rispetto del principio del divieto del doppio finanziamento).

Solo su richiesta dell'Amministrazione regionale, dovranno produrre documentazione attestante le caratteristiche contrattuali dei lavoratori interessati alla trasformazione del rapporto di lavoro.

## Articolo 17

### Attestazione competenze acquisite

Al termine dell'esperienza lavorativa svolta all'interno della Bottega Scuola verrà rilasciato un attestato contenente informazioni relative al tipo alla durata e ai contenuti specifici della borsa.

## Articolo 18

### Liquidazione degli incentivi

I contributi previsti per l'Azione n. 3 si configurano come "Aiuti di Stato" e rientrano nel regime del "De minimis" (Reg. CE n. 1998/2006).

Secondo la regola del "De minimis" l'impresa beneficiaria può cumulare fino ad un massimo di aiuti pubblici, percepiti a tale titolo, pari ad Euro 200.000,00, nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti.

Nel caso in cui l'impresa superi il suddetto importo, il contributo non sarà erogato o sarà revocato integralmente se già liquidato; a tal fine dovrà essere prodotta autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000.

La struttura regionale competente procederà all'erogazione del contributo sulla base delle domande pervenute in esito alla valutazione delle stesse secondo quanto stabilito dalla DGR n. 2190 del 21/12/2009; l'elenco delle richieste presentate ed ammesse a finanziamento sarà pubblicato sui siti [www.impresa.marche.it](http://www.impresa.marche.it) e [www.istruzioneformazioneelavoro.marche.it](http://www.istruzioneformazioneelavoro.marche.it).

La pubblicazione dell'elenco costituisce, a tutti gli effetti, formale comunicazione ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

Il contributo non è soggetto alla ritenuta del 4% di cui all'art. 28 del DPR n. 600/1973 e s.m., in quanto erogato con risorse FSE (DGR n. 2190/2009).

La P.F. Regolamentazione Semplificazione Liberalizzazione relative alle Attività Industriali e Artigianali, si riserva la possibilità di effettuare controlli, a campione, sulle dichiarazioni rese dalle imprese in merito al possesso dei requisiti.

## Articolo 19

### Obblighi del beneficiario e revoca del contributo

L'impresa beneficiaria del contributo sopra indicato dovrà impegnarsi a non richiedere, per le trasformazioni contrattuali effettuate, analoghi contributi previsti da leggi nazionali, regionali e comunitarie e dovrà inoltre garantire, per almeno un triennio, a partire dalla data di trasformazione a tempo indeterminato, la continuità del rapporto di lavoro.

La risoluzione anticipata del rapporto di lavoro comporta la revoca del contributo totale in caso di licenziamento per ragioni diverse dalla giusta causa.

La revoca è parziale in caso di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni, morte, pensionamento, riduzione dell'orario di lavoro rispetto a quello richiesto al momento trasformazione.

Nei casi di revoca parziale, l'entità del contributo sarà rideterminata in ragione dell'effettiva permanenza del lavoratore in attività, ad eccezione dei casi in cui l'azienda proceda a nuove assunzioni a tempo indeterminato di altri soggetti, in possesso di analoghi requisiti, che rimangano in essere almeno a copertura dei 3 anni previsti.

La revoca totale o parziale del contributo comporta, oltre alla restituzione totale/parziale di quanto erogato anche l'applicazione degli interessi legali al T.U.R. (Tasso Ufficiale di Riferimento determinato dalla BCE - Banca Centrale Europea) dalla data dell'erogazione alla data del recupero maggiorato di 2 punti percentuali (L. R. N. 7/2011).

#### **Deliberazione n. 995 del 9/07/2013**

*L.R. 7/95, art. 30 - Calendario venatorio 2013/2014.*

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di approvare l'allegato calendario venatorio, facente parte integrante e sostanziale della presente delibera, valevole per la stagione di caccia 2013/2014.

#### **Allegato**

#### **CALENDARIO VENATORIO 2013-2014**

**La stagione venatoria ha inizio il 1 settembre 2013 e termina il 9 febbraio 2014**

Le specie di selvaggina cacciabili sono le seguenti:

- a) tortora (*Streptopelia turtur*): **dal 1 settembre al 31 ottobre;**
- b) merlo, quaglia: **dal 15 settembre al 30 dicembre;**
- c) colombaccio: **dal 1 settembre al 26 gennaio 2014;**
- d) alzavola, germano reale e marzaiola: **dal 1 settembre al 26 gennaio 2014;**
- e) ghiandaia, gazza, cornacchia grigia:  
**dal 1 settembre all'8 settembre;**  
**dal 1 Ottobre al 30 gennaio 2014;**  
**dal 1 febbraio al 9 febbraio 2014. Nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nei Siti d'Importanza Comunitaria (SIC) il prelievo è consentito soltanto nelle giornate di sabato e domenica)**
- f) lepre, coniglio selvatico, starna, fagiano; **dal 15 settembre al 1 dicembre;**

g) allodola: **dal 1 ottobre al 30 dicembre;**

h) volpe, tordo bottaccio, cesena, tordo sassello, folaga, canapiglia, codone, fischione, mestolone, moriglione, moretta, pavoncella, beccaccino, gallinella d'acqua, porciglione, frullino, combattente: **dal 15 settembre al 30 gennaio 2014;**

i) cinghiale: **dal 13 ottobre al 12 gennaio 2014 nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica ;**

l) coturnice: **dal 5 ottobre al 24 novembre;**

m) beccaccia: **dal 6 ottobre al 30 dicembre;**

**dal 1 gennaio al 20 gennaio 2014**, con eventuale sospensione del prelievo al verificarsi delle seguenti condizioni:

- 1) mantenimento delle temperature medie al disotto dello zero termico oltre 4 giorni consecutivi;
- 2) presenza continuativa di copertura nevosa al di sopra dei m. 300 s.l.m. per più di tre giorni;
- 3) presenza uniforme di terreni innevati sul livello del mare oltre le 48 ore.

Le specie di selvaggina sopra elencate sono cacciabili:

- **settembre:** domenica **1** - mercoledì **4** - domenica **8** - domenica **15** - mercoledì **18** - sabato **21** - domenica **22** - mercoledì **25** - sabato **28** - domenica **29;**

- **dal 2 ottobre al 30 gennaio 2014:** tre giorni a scelta del cacciatore, esclusi martedì e venerdì, fermo restando che il prelievo delle specie lepre, fagiano, starna, coturnice, cinghiale e coniglio selvatico è consentito nelle sole giornate di mercoledì, sabato e domenica;

- **dall'2 ottobre al 30 novembre:** la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria è consentita per altri due giorni a settimana con esclusione comunque del martedì e del venerdì;

Nei giorni **1 - 4 - 8 settembre**, è consentito il prelievo delle seguenti specie nelle modalità e negli orari di seguito indicati, senza l'ausilio del cane:

- tortora, colombaccio, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, alzavola, germano reale e marzaiola: dalle ore 5,30 alle ore 11,30 e dalle ore 17,00 alle ore 19,30. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito da appostamento con l'obbligo da parte del cacciatore di raggiungere il sito di caccia con l'arma scarica ed in custodia. Nelle suddette giornate gli appostamenti temporanei, oltre al sostare dietro a riparo naturale, possono essere realizzati solo con materiale artificiale.

E' vietato segnare in qualsiasi modo e con qualunque mezzo il luogo in cui si allestirà l'appostamento temporaneo.